

Guida per il conteggio del lavoro ridotto (Modulo COVID-19 Domanda e Conteggio di indennità per lavoro ridotto)

Il lavoro ridotto può essere conteggiato solo dopo che il modulo "COVID-19 Preannuncio di lavoro ridotto" è stato presentato all'autorità cantonale e la riduzione delle ore di lavoro è stata approvata.

Il documento per il conteggio dell'indennità per lavoro ridotto è denominato «[COVID-19 Domanda e Conteggio di indennità per lavoro ridotto](#)» e può essere scaricato dal sito dell'UPSC o dal sito di www.lavoro.swiss.

Nella nuova direttiva 2020/04 "Aggiornamento e attuazione di norme speciali in caso di limitazione dell'attività degli organi esecutivi a causa di una pandemia" (disponibile in lingua francese), che sarà in vigore durante il periodo di validità dell'ordinanza 2 COVID-19 sull'assicurazione disoccupazione (RS 837.033) e dell'Ordinanza 2 COVID-19 (RS 818.101.24), la SECO ha pubblicato i dettagli del lavoro ridotto. Per garantire che ogni autorità cantonale sia a conoscenza di questa nuova direttiva, è utile allegarla al modulo di domanda e di liquidazione (disponibile su <https://www.fr.ch/sites/default/files/2020-04/SECO%20Directive.pdf>).

Troverete poi le informazioni sui singoli punti del modulo di conteggio che devono essere compilati. Si prega di notare che le singole righe del modulo contengono già degli angoli rossi. Spostando il cursore su questi angoli, è possibile visualizzare informazioni utili per la compilazione del modulo.

1 Perdita di lavoro per motivi economici

1.1 Numero dei lavoratori aventi diritto

Qui dovete indicare tutti i lavoratori, ivi compresi

- i coniugi e partner registrati del datore di lavoro impiegati nell'azienda;
- le persone che determinano le decisioni prese dal datore di lavoro o possono influenzarle in modo significativo in qualità di socio, membro di un organo direttivo dell'azienda o detentore di un interesse finanziario nell'impresa, nonché i loro coniugi e partner registrati, che sono occupati nell'azienda;
- persone occupate su base oraria, a condizione che lavorino regolarmente;
- lavoratori su chiamata, a condizione che abbiano lavorato in azienda per più di 6 mesi;
- gli apprendisti;
- i lavoratori con contratto a tempo determinato.

I lavoratori autonomi (ad es. ditte individuali, società di persone) che si iscrivono alla cassa di compensazione tramite l'indennità di perdita di guadagno (modulo <https://www.ahvpkmetzger.ch/it/cassa-avs/cassa-avs-dei-macellai/coronavirus/> della Cassa AVS dei Macellai o direttamente sul sito web del Centro d'informazione AVS/AI, <https://www.ahv-iv.ch/it/Opuscoli-Moduli/Moduli/Prestazioni-dellIPG-servizio-e-maternit%C3%A0>) non hanno diritto all'indennità per lavoro ridotto e non devono quindi iscriversi.

Le seguenti persone non sono beneficiarie e non devono quindi essere iscritte

- persone il cui rapporto di lavoro è stato risolto, oppure
- persone che non accettano il lavoro ridotto, oppure
- lavoratori a chiamata il cui tasso di attività è soggetto a fluttuazioni superiori al 20% e che lavorano in azienda da meno di 6 mesi.

Attenzione: secondo la SECO, i lavoratori che hanno raggiunto l'età pensionabile AVS non hanno attualmente diritto a un'indennità per lavoro ridotto.

1.2 Numero di lavoratori interessati dal lavoro ridotto (LR)

Questo numero può discostarsi dal "numero di lavoratori aventi diritto" quando solo una parte della forza lavoro all'interno di un'azienda, ad esempio i lavoratori di un dipartimento dell'azienda, è soggetta a LR. Si tratta quindi di indicare qui il numero di persone il cui orario di lavoro è stato effettivamente ridotto o che non hanno più il diritto di presentarsi al lavoro ai sensi dell'ordinanza 2 COVID-19 con continuazione del pagamento del salario.

1.3 Somma complessiva delle ore effettive di tutte i lavoratori aventi diritto

Qui devono essere inserite le ore che tutti i lavoratori aventi diritto devono lavorare normalmente (cfr. 1.1) per l'intero mese.

Per i lavoratori pagati a ore, la media delle ore effettive deve essere calcolata sulla base della media degli ultimi 12 mesi. Per i lavoratori assunti da meno di 12 mesi, si consiglia di calcolare la media sulla durata massima possibile. Per i lavoratori a chiamata, si deve inserire la media degli ultimi 6 o 12 mesi. Il risultato più favorevole è decisivo (si veda l'esempio sul retro del modulo «COVID-19 Domanda e Conteggio di indennità per lavoro ridotto»).

1.4 Somma delle ore perse per motivi economici per tutti i lavoratori interessati da LR

Tutte le ore non lavorate (ore perse) devono essere registrate, ossia le ore da lavorare normalmente meno le ore effettive per i lavoratori interessati dal LR (cfr. 1.2). O alla data a partire dalla quale l'azienda ha diritto all'indennità per lavoro ridotto secondo la decisione dell'autorità, o al più tardi dal 17 marzo 2020.

Il 25 marzo 2020 il Consiglio federale ha decretato che non è più necessario attendere il termine di preavviso (in precedenza: tre giorni). Questa disposizione è in vigore retroattivamente dall'inizio di marzo 2020).

2 Perdita di guadagno

2.1 Massa salariale soggetta ai contributi AVS di tutti gli aventi diritto

Qui deve essere indicato il totale della massa salariale AVS per il periodo contabile di tutte le persone aventi diritto. (vedi 1.1 / 1.3).

Nella massa salariale AVS devono essere incluse anche le indennità obbligatorie, come ad esempio la quota proporzionale del 13° stipendio, dei giorni festivi e delle ferie (aggiunta pro rata) e le eventuali gratificazioni, al massimo però CHF 12'350.- a persona.

Sono escluse le indennità per le ore straordinarie e il lavoro straordinario oppure altre indennità non soggette all'AVS.

L'importo massimo della massa salariale AVS da indicare per i soci e le persone che esercitano un potere decisionale decisivo nonché per i loro coniugi è di CHF 4'150.-. Sono compresi i coniugi del datore di lavoro che lavorano nell'azienda, e le persone che determinano le decisioni prese dal datore di lavoro o che possono influenzarle notevolmente in qualità di partner, membro di un organo direttivo dell'azienda o detentore di una partecipazione finanziaria nell'azienda hanno diritto a un'indennità per lavoro ridotto, come pure i loro coniugi che lavorano nell'azienda (cfr. 1.1).

Si consiglia di seguire le istruzioni sul retro del modulo "Buono a sapersi"!

Calcolo dell'indennità

Il 25 marzo 2020 la SECO ha chiarito che l'indennità per i partner, le persone che esercitano un potere decisionale decisivo e i coniugi ammonta a 3'320.- franchi netti. Per questo motivo, la somma di CHF 4'150.- deve essere indicata alla voce "perdita di guadagno".

3 Allegati

I seguenti allegati devono essere inviati:

- documenti che mostrano le ore di lavoro da svolgere normalmente (ad esempio, elenchi di orari o registrazioni dell'orario di lavoro). Si prega di evidenziare il totale a colori;
- documenti relativi alle ore perse per motivi economici;
- documenti relativi alla somma dei salari (ad es. riviste salariali o dichiarazioni salariali). Si prega di evidenziare il totale a colori;
- nuova direttiva SECO 2020/04

Disclaimer

La presente guida ha uno scopo esclusivamente informativo. L'Unione Professionale Svizzera della carne declina qualsiasi responsabilità che potrebbe derivare dall'utilizzo oppure da un'azione mancata riconducibili alla presente informazione ai membri. Raccomandiamo inoltre d'informarsi tramite le homepage delle autorità, poiché la situazione attuale potrebbe comportare dei cambiamenti.